

Decreto del 16 marzo 2011 - Min. Economia e Finanze

Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 - supplemento straordinario

Articolo testo

Articolo testo -

In vigore dal 2 aprile 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2011.

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo articolo 62-*bis* del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009 e 20 ottobre 2010;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;



Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attività economiche;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 maggio 2009, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2008;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2009, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2010;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 22 dicembre 2010;

Decreta:

Articolo 1

(Approvazione degli studi di settore)

1. Sono approvate, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

- a) Studio di settore UM41U (che sostituisce lo studio di settore TM41U) – Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, codice attività 46.51.00; Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi, codice attività 46.65.00; Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, codice attività 46.66.00;
- b) Studio di settore UM80U (che sostituisce lo studio di settore TM80U) – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, codice di attività 47.30.00;
- c) Studio di settore UM82U (che sostituisce lo studio di settore TM82U) – Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività



- 46.72.10; Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività 46.72.20;
- d) Studio di settore UM83U (che sostituisce lo studio di settore TM83U) – Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura, codice attività 46.75.01; Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, codice attività 46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, codice attività 46.76.20;
- e) Studio di settore UM84U (che sostituisce lo studio di settore TM84U) – Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici, codice attività 46.52.09; Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori, codice attività 46.61.00; Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili), codice attività 46.62.00; Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile, codice attività 46.63.00; Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attività 46.64.00; Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto, codice attività 46.69.19; Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale, codice attività 46.69.20; Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attività 46.69.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attività 46.69.92; Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a., codice attività 46.69.99;
- f) Studio di settore UM85U (che sostituisce lo studio di settore TM85U) – Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), codice attività 47.26.00;
- g) Studio di settore UM86U (che sostituisce lo studio di settore TM86U) – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, codice attività 47.99.20;
- h) Studio di settore VM01U (che sostituisce lo studio di settore UM01U) – Supermercati, codice attività 47.11.20; Discount di alimentari, codice attività 47.11.30; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40; Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 47.29.20; Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attività 47.29.30; Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice attività 47.29.90;
- i) Studio di settore VM02U (che sostituisce lo studio di settore UM02U) – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attività 47.22.00;
- j) Studio di settore VM03A (che sostituisce lo studio di settore UM03A) – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, codice attività 47.81.01; Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, codice attività 47.81.02; Commercio al dettaglio ambulante di carne, codice attività 47.81.03; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande n.c.a., codice attività 47.81.09;
- k) Studio di settore VM03B (che sostituisce lo studio di settore UM03B) – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice attività 47.82.01;



- l) Studio di settore VM03C (che sostituisce lo studio di settore UM03C) – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio, codice attività 47.89.02; Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, codice attività 47.89.03; Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, codice attività 47.89.04; Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, codice attività 47.89.05; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a., codice attività 47.89.09;
- m) Studio di settore VM03D (che sostituisce lo studio di settore UM03D) – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie, codice attività 47.82.02;
- n) Studio di settore VM04U (che sostituisce lo studio di settore UM04U) – Farmacie, codice attività 47.73.10;
- o) Studio di settore VM05U (che sostituisce lo studio di settore UM05U) – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attività 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attività 47.71.20; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attività 47.71.30; Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attività 47.71.50; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attività 47.72.10; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attività 47.72.20;
- p) Studio di settore VM07U (che sostituisce lo studio di settore UM07U) – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria, codice attività 47.51.20;
- q) Studio di settore VM15A (che sostituisce lo studio di settore UM15A) – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attività 47.77.00; Riparazione di orologi e di gioielli, codice attività 95.25.00;
- r) Studio di settore VM27A (che sostituisce lo studio di settore UM27A) – Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, codice attività 47.21.01;
- s) Studio di settore VM27B (che sostituisce lo studio di settore UM27B) – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice attività 47.23.00;
- t) Studio di settore VM28U (che sostituisce lo studio di settore UM28U) – Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attività 47.51.10; Commercio al dettaglio di tappeti, codice attività 47.53.12;
- u) Studio di settore VM40A (che sostituisce lo studio di settore UM40A) – Commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attività 47.76.10.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

- 1) per lo studio di settore UM41U (Commercio all'ingrosso di macchine ed attrezzature per ufficio);
- 2) per lo studio di settore UM80U (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione);
- 3) per lo studio di settore UM82U (Commercio all'ingrosso di metalli);



- 4) per lo studio di settore UM83U (Commercio all'ingrosso di prodotti chimici);
 - 5) per lo studio di settore UM84U (Commercio all'ingrosso di macchine utensili);
 - 6) per lo studio di settore UM85U (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco);
 - 7) per lo studio di settore UM86U (Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici);
 - 8) per lo studio di settore VM01U (Commercio al dettaglio di alimentari);
 - 9) per lo studio di settore VM02U (Commercio al dettaglio di carni);
 - 10) per lo studio di settore VM03A (Commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande);
 - 11) per lo studio di settore VM03B (Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento);
 - 12) per lo studio di settore VM03C (Commercio al dettaglio ambulante di mobili ed altri articoli n.c.a.);
 - 13) per lo studio di settore VM03D (Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie);
 - 14) per lo studio di settore VM04U (Farmacie);
 - 15) per lo studio di settore VM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori);
 - 16) per lo studio di settore VM07U (Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria);
 - 17) per lo studio di settore VM15A (Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli);
 - 18) per lo studio di settore VM27A (Commercio al dettaglio di frutta e verdura);
 - 19) per lo studio di settore VM27B (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi);
 - 20) per lo studio di settore VM28U (Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa);
 - 21) per lo studio di settore VM40A (Commercio al dettaglio di fiori e piante).
3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 22.
4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati n. 1, da n. 3 a n. 5, n. 7 e da n. 9 a n. 21 è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 23.
5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori.
6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa,



per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

7. Lo studio di settore UM85U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti, che svolgono, unitamente all'attività oggetto dello studio, l'attività di "Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera" 92.00.01. Lo studio UM85U si applica, "altresì", nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività di ricevitoria siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall'attività oggetto dello studio.

8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi potranno essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

Articolo 2

(Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore)

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

- a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Articolo 3

(Variabili delle imprese)

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 maggio 2009, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Articolo 4

(Determinazione del reddito imponibile)

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma



1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Articolo 5

(Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

Il Ministro: TREMONTI

